

Massima numero 173 del 28 settembre 2021

**Istanza congiunta di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da ASAR Costruzioni S.r.l. e E.A.R. Teatro di Messina – Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e disposizioni derogatorie D.L. 76/2020 convertito con modificazioni n. 120/2020, secondo il criterio del prezzo più basso, all’affidamento dei lavori denominati “Interventi di restauro, adeguamento tecnologico e riqualificazione del Teatro Vittorio Emanuele” - Importo a base di gara: Euro 195.701,51 -S.A.: E.A.R. Teatro di Messina.
PREC 181/2021/L**

Riferimenti normativi: Artt. 80, comma 5, lett. m), e 83 del D.Lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Situazione di controllo o collegamento tra imprese, soccorso istruttorio.

Dichiarazione di controllo o collegamento tra imprese – verifica da parte della stazione appaltante.

L’esclusione da una procedura di gara, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del Codice, può essere considerata legittima solo nel caso in cui la stazione appaltante abbia verificato e dimostrato l’esistenza di un unico centro decisionale tra più concorrenti. Di contro, non può essere la sola dichiarazione dell’operatore di trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla procedura, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. ovvero di cd. collegamento sostanziale a determinare l’automatica esclusione dalla gara.